

**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

55

T.II

2026

IL GOVERNO DELLA TECNICA

Scienza giuridica e innovazione
tecnologica (sec. XV-XX)

**QUADERNI
FIORENTINI**



Lefebvre Giuffrè

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

PAOLO CAPPELLINI

LA TECNICA COME DESTINO?
ACCELERAZIONE, NORMATIVITÀ TECNOLOGICA
E POTERE FRENANTE DEL GIURISTA:
IL RITORNO DEL TEOLOGICO-POLITICO

Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung.
Welcher Geist ruft - ein solcher erscheint.
Novalis

1. Alcune suggestioni linguistiche. — 2. Accelerazione tecnica e prospettiva teologica. —
3. Il paradigma Carnelutti. — 4. Normatività tecnologica ed escatologia digitale: verso
una tecno-teologia politica?

1. *Alcune suggestioni linguistiche.*

I fenomeni storico-sociali, prima di poter acquisire un senso compiuto e di potersi pertanto stabilizzare in conformità ad esso, rispecchiando, si sarebbe tentati di dire, il percorso di denominazione assegnato al primo uomo e descritto nella Genesi, vanno in cerca di un 'nome'.

Per quanto riguarda 'la tecnica' e il suo dominio, si potrebbe certamente sostenere che essa, essendo consentanea all'uomo sin dai suoi primordi, come proiezione e strumento del suo 'lavoro' sulla 'terra', sia suscettibile di una storia che parta dalle origini, dalla preistoria per intenderci, o almeno dall'antica Grecia. e prosegua in modo continuistico sino ai nostri giorni, per poi eventualmente alludere al suo inevitabile proiettarsi nel futuro, all'insegna di un'i-dea altrettanto continua di progresso ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Un esempio significativo in tal senso ci sembra F. KLEMM, *Storia della Tecnica. Dall'antica Grecia al primo Novecento*, Bologna, Odoya, 2014. Un'impostazione

Ma se, ormai lo sappiamo, la riflessione degli antichi non si sottraeva alla domanda sul futuro, essa restava tuttavia legata al modello biologico e alla sua struttura ciclica, che fungeva da ‘ostacolo epistemologico’ al suo assurgere a concetto-chiave della loro autocomprensione storica ⁽²⁾, è altresì vero che se, come spesso accade, volendo offrire un quadro complessivo, si rinuncia a gettare lo sguardo sul mondo orientale, limitandosi prima all’Europa e poi al così detto occidentale, si evita di nuovo di fare i conti con la nozione di ‘ostacolo epistemologico’, ricavabile dall’atteggiamento per altri versi assai più cauto e frenante di quelle tradizioni ⁽³⁾. Ma sul punto ci soffermeremo più oltre.

Tornando ai ‘nomi’ da dare alle ‘cose’, ci pare interessante tentare una verifica, sia pure senza nessuna pretesa di esaustività, seguire qualche suggestione, ricavabile dai Dizionari della lingua italiana.

assai più consapevole, da ultimo, in L. DOLZA, *Storia della tecnologia*, Bologna, il Mulino, 2008. Cfr. anche *Storia della tecnologia. Dai tempi primitivi alla caduta degli antichi imperi* (1954), a cura di C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall, T.I. Williams, vol. 1, presentazione di Gian Arturo Ferrari, Bollati Boringhieri, 2021.

⁽²⁾ W. LESZL, *Introduzione all’edizione italiana*, in L. EDELSTEIN, *L’idea di progresso nell’antichità classica*, Bologna, il Mulino, 1987, p. 21: « Per altri versi, tuttavia, il modello biologico pare essere rimasto dominante: anche parte della terminologia usata, come le parole *auxesis* e *epidosis* (cfr. cap. III, n. 79), era applicata del tutto normalmente alla crescita degli esseri viventi. È questa, suggerita da tale applicazione, l’idea di ‘progresso’ che, a mio giudizio, è prevalsa nell’antichità. Ovviamente essa è ben diversa dall’idea che ha finito col prevalere nei tempi moderni, soppiantando proprio il ricorso al modello biologico di sviluppo, quella dell’esplosione continua e illimitata delle possibilità dell’uomo in ogni ambito (o quasi) della sua attività creatrice, nel corso di un processo storico che finisce col coinvolgere l’umanità tutta. Ed è un’idea, quella antica, che non acquistò mai completa autonomia rispetto ad altre idee ad essa associate (come appunto quella della crescita organica o quella della ciclicità degli affari umani), e che pertanto non poté mai diventare, com’è diventata quella moderna, uno dei concetti-chiave per la comprensione della storia ».

⁽³⁾ È quasi inutile ricordare l’esempio dell’invenzione della polvere da sparo (come la chiamiamo noi) che nell’antica Cina portava, anziché all’utilizzo bellico, a quello ludico e rituale dei fuochi d’artificio. Ma su tutta la questione è tuttora imprescindibile la monumentale opera, ed in particolare i suoi volumi 4 e 5, di J. NEEDHAM, *Science and Civilisation in China*, vol. 4, *Physics and Physical Technology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1961 e Id., *Science and Civilisation in China*, vol. 5, *Chemistry and Chemical Technology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Posto che, se non andiamo errati, la parola tecnica non trova nessuna occorrenza nelle varie edizioni del vocabolario della Crusca (I ed. 1612, II ed. 1623, III ed. 1691, IV ed. 1729-1738, V ed. 1863-1923, però incompiuta, arrivando solo alla lettera O), possiamo altresì notare, ma rivolgendoci ad opere di carattere in qualche modo settoriale, che ad inizio Ottocento comincia a comparire il termine « tecnologia ». Così, ad esempio, ci imbattiamo in un *Dizionario tecnologico ossia Nuovo Dizionario Universale di Arti e Mestieri e dell'Economia Industriale e Commerciale* ⁽⁴⁾, stampato a Venezia nel 1836; oppure, per opera del dott. Antonio Zambaldi da Portogruaro, nel *Dizionario di Antognosia Eclettica universale o sia Fior di Scienza*, edito a Udine in due tomi tra il 1842 e il 1844, laddove *sub voce* si legge:

TECNOLOGIA ragionamento filosofico sulle arti nobili e meccaniche = Tecnologia generale o sia esposizione de' principj ragionati dell'applicazione dei prodotti della natura agli usi della vita. DE VOLPI.

Riguardo al semplice artigiano, è sommamente desiderabile, che vadano estendendosi nelle principali città d'Italia le scuole popolari d'arti industriali, ad imitazione di quelle stabilite recentemente in Inghilterra e in Francia, ove s'insegnano i più semplici e più fecondi principj della Mitologia, della Meccanica e della Fisica, accompagnando questo insegnamento con quello del disegno lineare ed ornamentale. *Bibl. ital.* ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ *Dizionario Tecnologico ossia Nuovo Dizionario Universale di Arti e Mestieri e dell'Economia Industriale e Commerciale*, compilato dai signori Lenormand, Payen, Molard Jeune, Laugier, Francoeur, Robiquet, Dufresnoy, ec.ec. Prima traduzione italiana fatta da una società di dotti e di artisti, con l'aggiunta delle spiegazioni di tutte le voci proprie delle arti e dei mestieri italiani, di molte correzioni, scoperte, e invenzioni estratte dalle migliori opere pubblicate recentemente su queste materie, con in fine un nuovo vocabolario francese dei termini di arti e mestieri corrispondenti con la lingua italiana e coi principali dialetti d'Italia. Opera interessante ogni classe di persone e corredata di un copioso numero di tavole in rame dei diversi utensili, apparati, strumenti, macchine ed officine, Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, 1836.

⁽⁵⁾ *Dizionario di Antognosia Eclettica universale o sia Fior di Scienza e doviziosa raccolta di belle nobili e utili cognizioni d'ogni genere, fisiche, razionali e letterarie, brevemente esposte, positive e più luminose*, trascelte in molti libri di scienze lettere e d'arti, e coordinate in classi scientifiche sotto ciascun articolo, compilazione eseguita nel

In questi ambiti si comincia anche a rilevare l'inserimento del termine in un contesto di senso 'progressivo', laddove in particolare si fa riferimento alla necessità di ispirarsi a riflessioni e istituzioni dei paesi europei più progrediti, ovvero, tipicamente, in quella fase, Inghilterra e Francia.

Dopo la metà del secolo, ovvero nel *Dizionario dei Sinonimi della lingua italiana* del Tommaseo, dalla più che tormentata vicenda editoriale ⁽⁶⁾, invece ci si ferma ai vocaboli Arte, Professione e Mestiere in una prospettiva in parte tradizionale (« Il mestiere fa l'operaio; la professione colloca l'uomo in tale o tal ordine sociale; l'arte fa l'artigiano, l'artista, l'uomo abile, esperto ») anche se in conclusione si aggiunge: « Le arti sono meccaniche e liberali; le prime, propriamente mestiere. Quando l'arte trattasi meccanicamente è mestiere. La professione suppone scienza » ⁽⁷⁾. A meno di un decennio di distanza vediamo, questa volta in un Vocabolario vero e proprio, prendere piede non ancora, forse non casualmente, il termine 'tecnica', ma piuttosto l'aggettivo 'tecnico' e il sostantivo 'tecnologia': « Tecnico, a, *add.*, (*pl.m.ci.*, *f.* che) relativo ad arte = che appartiene alle arti. Tecnologia, *sf.* trattato di scienze applicate alle arti e mestieri » ⁽⁸⁾.

Se approdiamo poi al monumentale *Nuovo Dizionario della Lingua Italiana* del Tommaseo Bellini (1861-1874) vediamo una declinazione già più consapevole dei significati e la comparsa di un ulteriore aggettivo:

corso di trent'anni dal Dottore ANTONIO ZAMBALDI DA PORTOGRUARO, Tomo I, Udine, Tipografia Vendrame, 1842 e Tomo II, ivi, 1844, p. 162.

⁽⁶⁾ Sulla quale si veda P. GHIGLIERI, *Nota introduttiva* a N. TOMMASEO, *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, A-D, Firenze, Vallecchi, 1973, pp. V-XXVI.

⁽⁷⁾ *Nuovo Dizionario dei Sinonimi Della Lingua italiana* di NICCOLÒ TOMMASEO, Quarta Edizione Milanese Accresciuta e Riordinata Dall'Autore, Milano, Per Giuseppe Reina, Libraio-Editore, 1858, p. 67. Leggermente diverso il testo, ricavato però dalla quinta edizione milanese (1867), in TOMMASEO, *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, A-D, cit., p. 144.

⁽⁸⁾ *Vocabolario della Lingua Italiana* compilato sui Dizionarii Tramater, D'Alberti, Manuzzi, Gherardini, Longhi, Toccagni e Bazzarini per cura di ANTONIO SERGENT Con Copiose Aggiunte Cavate Dal Dizionario Dei Sinonimi Della Lingua Italiana Per Niccolò Tommaseo e i Segni Della Pronunzia Toscana, Milano, Francesco Pagnoni, Tipografo Editore, 1865, p. 1186.

TECNICO [T.] Appartenente alle arti, Che riguarda le arti, i mestieri. Technicus, in Quintil. Voci tecniche. Vocabolario tecnico. - Studi tecnici. - Scuole tecniche. - Magistero tecnico. - Istituto tecnico. TECNOLOGIA [T.] S.f. Disciplina che tratta dell'applicazione delle scienze fisiche e matematiche alle arti ed ai mestieri. Dal gr. Techne, Arte, e Logos, Discorso. Salvin. Disc. Queste sono le più ovvie regolette della tecnologia. TECNOLOGICO [T.] Di tecnologia, Concernente la tecnologia. Applicazioni tecnologiche. - Gabinetto tecnologico ⁽⁹⁾.

Come si vede, però, siamo ancora lontani, non solo dall'aver individuato 'la' tecnica come autonomo fenomeno complessivo e centrale del mondo moderno, ma anche dall'aver compreso che essa derivasse, non dalle scienze fisiche e matematiche come ancora 'anticamente' distinte, ma dalla 'fisica matematica' come specifico ritrovato moderno. Ma di questo diremo.

La considerazione settoriale delle innovazioni tecnologiche rimane, ci sembra di poter dire, una costante anche di opere successive, che danno conto delle singole invenzioni, per quanto decisive, come il telegrafo, il telefono etc., manifestando talora qualche atteggiamento (linguisticamente) 'luddista', così da testimoniare che l'emersione sempre più dirompente del fenomeno, poteva suggerire anche qualche riflessione, seppur alla fine rassegnata, non in linea con le « magnifiche sorti e progressive »:

TELEGRAFARE. Sig. De Nino, o come mai ella non ha registrato questo nuovo verbo? E pure lo usano! Tu, lettore, lascialo da parte, e di con noi altri, per es.: Come tu sarà giunto a Pistoia, batti il telegrafo e dammi tue notizie - Sai dov'è tuo fratello? Ieri batté il telegrafo da Milano, e disse che vi starebbe un par di giorni. Quando

⁽⁹⁾ *Nuovo Dizionario Della Lingua italiana. Dizionario Della Lingua Italiana Nuovamente Compilato* Dai Signori NICOLÒ TOMMASEO e Cav. Professore BERNARDO BELLINI Con oltre 100,000 Giunte Ai Precedenti Dizionarii Raccolte Da Niccolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti Filologi e Scienziati. Corredato Di Un Discorso Preliminare Dello Stesso Nicolò Tommaseo, Volume Quarto, Parte Seconda, T-Z, Napoli-Roma-Milano, Dalla Società L'Unione Tipografico-Editrice, s.d., Ristampa anastatica, Torino, UTET, 2006, p. 1380. Bisognerà ricordare che, essendo scomparsi il Tommaseo nel 1874 e il Bellini nel 1876, gli ultimi volumi, dalla voce *Si* in poi, furono condotti al termine da Giuseppe Meini.

al popolo, che sta ne' suo' cenci, occorre una voce o maniera di dire, non pensare, sa come trovarlo. Ma se poi così non ti piacesse, potrai dire Mandami un dispaccio, ovvero Fammi un telegramma. TELEGRAFICAMENTE. 'Manca al Manuzzi e al Fanfani, ed è di uso comunissimo e buono' dice il sig. De Nino: Buono? Bonissimo per far rima col verso Precipitevolissimevolmente. Quanto all'uso comunissimo, sarà; ma di chi? De' gazzettanti, degli sciupalingua? per es.: Per telegrafo Gigi mi fece sapere che sarebbe giunto stasera — Mi è giunto un dispaccio del babbo che mi dice di vender subito cinquanta sacca di grano. Non è ben detto così, come appunto quai dicesi? Occorre quel Telegra... E' manca il respiro a dirlo tutto d'un fiato. Ad ogni modo questa e la voce precedente sono tanto largamente filtrate nell'uso, che sarà difficile il levarle ⁽¹⁰⁾.

Nel 1894 il Vocabolario Fanfani ha in significati analoghi a quelli indicati, tecnico, tecnologia (ancora come « s.f. Disciplina che tratta dell'applicazione delle scienze fisiche e matematiche alle arti ed ai mestieri »), tecnologicamente e tecnologico ⁽¹¹⁾.

Soltanto nel periodo immediatamente precedente, e poi in quello intermedio tra le due guerre, quando, tra l'altro per effetto anche dell'accelerazione tecnica indotta dalla guerra stessa, si sarebbero sviluppati veri e propri dibattiti a più voci, aventi ad oggetto, ad esempio, la burocratizzazione del mondo e il conseguente governo delle élites tecnocratiche ⁽¹²⁾, ecco che alcuni Dizionari cominciano a darne atto, introducendo appunto il nuovo termine; è il caso del *Piccolo Dizionario di Cultura Filosofica e scientifica* del

⁽¹⁰⁾ *Lessico dell'infima e corrotta italianità*, compilato da P. FANFANI e C. ARLIA, Seconda edizione riveduta e con molte giunte, Milano, Libreria d'Educazione d'Istruzione di Paolo Carrara, 1881, pp. 476-477.

⁽¹¹⁾ *Vocabolario della lingua italiana*, compilato da PIETRO FANFANI. Per uso delle scuole, Quarta edizione Riveduta Ed Ampliata, Firenze, Successori Le Monnier, 1894, col. 4425.

⁽¹²⁾ Cfr. *Tecnica e cultura. Il Dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar*, a cura di Tomás Maldonado, Milano, Feltrinelli, 1987. E vedi ancora due autori, originariamente di ispirazione trotskista, come Bruno RIZZI, *La burocratizzazione del mondo*, originariamente apparso in francese nel 1939, a cura di Paolo Sensini, Milano, Edizioni Colibrì, 2002 e James BURNHAM, *The Managerial Revolution. What is happening in the world*, New York, John Day Co., 1941. Nonché gli interventi di un Thorstein Veblen, in particolare *Imperial Germany and the Industrial Revolution*, London, The Macmillan Company, 1915.

Semprini (1931) — laddove « TECNICA — Si distingue dal metodo in quanto costituisce un insieme di operazioni necessarie ad una esperienza scientifica »; e del *Dizionario moderno delle parole che non si trovano negli altri dizionari* del 1935 di Alfredo Panzini, attento ad inserire espressioni quali Guerra chimica, guerrafondaio, guerra in tempo di pace, guerra preventiva, guerriglia, e, appunto: « Tecnocrazia: (ingl. technocracy) il potere ai tecnici per regolare, aumentare la produzione » (13).

Naturalmente, al termine di un percorso, e prima, ovviamente, della rivoluzione digitale che stiamo vivendo, è nel *Grande Dizionario della lingua italiana* del Battaglia che la parola fa il suo pieno ingresso, circondata da tutta una costellazione di termini limitrofi (Tèchne, tecnotronico, tecnicamente, tecnicalità, tecnòfilo, tecnòfobo, etc.):

Tècnica, sf. Attività volta alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo di strumenti meccanici finalizzati a migliorare le modalità di conduzione della vita dell'uomo. B. Croce, II-13-104: Esse [le conoscenze storiche] illuminano l'anima umana col rischiarare e accrescere la mente, cioè la potenza teoretica dell'uomo, ma non sono l'azione pratica, la quale ha per suo momento necessario la tecnica, che è anch'essa una forma di opera magica. Gramsci, I-29: Sono molteplici i modi con cui il singolo entra in rapporto colla natura, poiché per tecnica deve intendersi non solo quell'insieme di nozioni scientifiche applicate industrialmente che di solito s'intende, ma anche gli strumenti 'mentali', la conoscenza filosofica. Montale, 7-246: Una tecnica che prescindendo dal senso dell'uomo, dalle verità della religione e dalla filosofia morale non può portare che a una paurosa involuzione. Parronchi, 45: L'età della tecnica ha ucciso /il pensiero di Dio. R. Alquati ['Quaderni rossi', 2-92]: Si tratta di

(13) Cfr. G. SEMPRINI, *Piccolo Dizionario di Cultura Filosofica e Scientifica. Contiene Voci Tecniche - Esposizioni di Dottrine - Biografie di Filosofi Scienziati e Pedagogisti - Bibliografia*, Milano, S-A-Edizioni Athena, 1931, p. 456 e A. PANZINI, *Dizionario moderno delle parole che non si trovano negli altri dizionari, Settima edizione interamente rinnovata, Conversazione - Politica - Guerra - Fascismo - Filosofia - Medicina - Moda - Aereonautica - Sport - Voci straniere - Dialecto - Gergo - Giornalismo - Banca - Legge - Scienze - Burocrazia - Bizzarrie - Amenità - Motti, motteggi, ecc. - Nuove accezioni - Modi latini e greci - Etimologia - Storia del costume nel sorgere e tramontare delle parole*, Milano, Hoepli, 1935, p. 318.

quelle mansioni di facciata, residuo della particolare politica di Adriano Olivetti nella fase in cui ebbe la possibilità oggettiva di giocare la carta dell'integrazione nel sistema aziendale, puntando anche sulla fede nella tecnica come forza liberatrice. Arpino, 16-11: L'errore di quel pilota che ha fatto precipitare un Jumbo sbagliando la lettura del computer, sempreché non sia stato il computer a impazzire e farlo fesso: la tecnica è dunque maligna come la teoria e altrettanto funesta? Tema squisito.

2. Insieme delle modalità e dei metodi, in genere prefissati, che caratterizzano e danno specificità a un mestiere, un'attività, un'operazione pratica o mentale e che quindi sono volti al raggiungimento di un determinato scopo; regola, procedimento di esecuzione [...] ⁽¹⁴⁾.

Di particolare interesse sarà poi l'analisi che da tecnicare e

⁽¹⁴⁾ La voce prosegue poi elencando tutta una ulteriore serie di significati, più o meno distanti dal nuovo nucleo, ma legati al percorso di lungo periodo o a scienze e arti specifiche:

« - *Al plur.* Materia d'insegnamento inclusa in taluni programmi scolastici che comprende le discipline scientifiche e professionali [...]

— *Medic.* Insieme delle norme e delle modalità che costituiscono il processo di diagnosi e di cura di malattie fisiche o mentali; trattamento terapeutico [...]

— *Biol.* Procedimento sperimentale specifico basato su precise norme e finalizzato alla ricerca e allo studio di fenomeni naturali o patologici [...]

— *Per estens.* Applicazione di specifici procedimenti e regole in ambito sociale, politico, militare [...]

3. Insieme di norme che regolano la composizione e l'attuazione di un'opera d'arte, indipendentemente dagli elementi personali apportati dall'estro e dall'ispirazione del singolo artista [...]

— Ricorso a determinate modalità pratiche o anche a particolari materiali nell'esecuzione di un'opera pittorica [...]

— Con riferimento a opere musicali (anche con riferimento all'abilità esecutiva) [...]

4. Norma, regola compositiva o stilistica propria di uno specifico genere letterario [...]

5. Specifico metodo, modo di agire o di comportarsi, in genere personalmente caratterizzato e volto a un preciso scopo [...]

6. *Psicol.* Insieme dei processi interiori naturali o indotti finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'equilibrio mentale e comportamentale [...] ». S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana* (1961-2002; completato sotto la direzione di Giorgio Barberi Squarotti: Due supplementi aggiunti rispettivamente nel 2004 e 2009), Torino, UTET, 2000, vol. XX, Sqi-Tog, p. 788.

tecnificazione porta a tecnocrate, tecnocrazia e tecnocratico (anche a tecnoburocrazia, tecnoecologia e tecnofascismo). Ma di questo, come si suol dire, in fine.

Se dunque ha ragione Oswald Spengler nel sostenere che « Il problema della tecnica e dei suoi rapporti con la civiltà e la storia appare solo nel secolo decimonono » ⁽¹⁵⁾, andrà sottolineato come le risposte più articolate e complessive all'interrogazione che quel problema poneva si incominceranno ad avere, come accennato, nel periodo tra le due guerre mondiali, e ancora di poi; diverse a seconda dei settori coinvolti (politico, economico, giuridico, etc.), e collocantesi poi su di uno spettro assai ampio: dalla apologia entusiastica ⁽¹⁶⁾, a posizioni assai più caute, quando non esplicitamente critiche ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ O. SPENGLER, *Der Mensch und die Technik* (1931), trad. it. *L'Uomo e la Macchina. Contributo ad una Filosofia della Vita*, Roma, edizioni Settimo Sigillo, 1989, p. 9.

⁽¹⁶⁾ Si veda ad esempio, di un autore anche altrimenti significativo (sempre nella dimensione della risposta alla sfida tecnica) nella configurazione della necessità di unificare l'Europa, R.N. COUDENHOVE-KALERGI, *Apologie der Technik*, Leipzig, Verlag Der Neue Geist/Dr. Peter Reinhold, 1922: « 4. Technische Weltrevolution [...] Europa muß sich darüber klar sein, daß der technische Fortschritt ein Befreiungskrieg aller größten Stiles ist gegen den härtesten, grausamsten und unbarmherzigsten Tyrannen: die nordische Natur. Von dem Ausgange dieser technischen Weltrevolution hängt es ab, ob die Menschheit die sich einmal in Äonen bietende Gelegenheit: Herrin über die Natur zu werden - nütz, oder ob sie diese Gelegenheit, vielleicht für immer, ungenützt vorüber gehen läßt »; « 5. Die Armee der Technik. Europa (und mit ihm Amerika) hat zu diesem größten und folgenschwersten aller Kriege den Erdball mobilisiert », p. 34.

⁽¹⁷⁾ Si vedano almeno W. RATHENAU, *Zur Kritik der Zeit* (1922), Terrazza Piemonte, Torino, Reprint Publishing, 2023, *Sulla meccanizzazione del mondo*, p. 43 e ss.; A. BENEDETTI, *Rivoluzione Conservatrice e fascino ambiguo della tecnica. Ernst Juenger nella Germania weimariana (1920-1932)*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2002, laddove si ricorda che: « La cardinale affermazione per la quale 'La tecnica è il modo e la maniera in cui la forma dell'operaio mobilita il mondo' (*Der Arbeiter*, 1932) va dunque interpretata nel senso che la tecnica è, come più volte ribadito dall'autore, ben più di un semplice strumento neutrale, così come essa appare in superficie e alla luce della prospettiva dell'illimitato progresso borghese », p. 311. C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni* (1929), in Id., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 167-183, laddove si parlava della « cupa religione del tecnicismo », p. 182. O ancora F.G. JUENGER, *La Perfezione della Tecnica* (1939), prefazione di Marino Freschi, Roma, edizioni Settimo Sigillo, 2000; M. HEIDEGGER, *La questione della Tecnica* (1954), con un saggio di Federico Sollazzo,

2. *Accelerazione tecnica e prospettiva teologica.*

Nel 1964 Alexandre Kojève scrive un saggio decisivo nella nostra direzione, che risponde ad una domanda preliminare: come è stato possibile che la scienza moderna, nella sua connessione essenziale con la tecnica (anch'essa inevitabilmente moderna) sia nata solo in Europa? ⁽¹⁸⁾.

Si potrebbe dire che, secondo Kojève, se ciò accade, non è frutto di una causa sociologica o del caso, ma piuttosto di una trasformazione discorsiva: fintantoché si resta sul terreno della filosofia pagana, in generale, e greca in particolare, la costituzione di una fisica matematica come premessa dell'era della tecnica si trova di fronte ad un ostacolo insormontabile ⁽¹⁹⁾. Questo ostacolo è tolto solo con il cristianesimo e la teologia cristiana. Ma la domanda, e la risposta, devono farsi più precise:

on peut se demander quel dogme particulier de la théologie chrétienne est en dernière analyse responsable de la (relative) maîtrise que les peuples chrétiens (et eux seuls) exercent aujourd'hui sur l'énergie atomique [...] Pour répondre à cette question, il paraît suffisant de passer rapidement en revue les grands dogmes chrétiens de l'unicité de Dieu, de la création ex nihilo, de la Trinité et de l'Incarnation, en négligeant tous les autres (d'ailleurs dérivés ou secondaire, voire reflétant dans certain cas des séquelles du Paganisme) ⁽²⁰⁾.

Ora il Monoteismo e il creazionismo vanno messi da canto, perché entrambi non esclusivi dell'esperienza cristiana; lo stesso vale per il dogma trinitario, non ignoto, per esempio, seppure certo in forma non equiparabile, ai neoplatonici e perché, soprattutto, anche presso i cristiani, spinge piuttosto verso una introspezione 'mistica'

Firenze, goWare, 2017; J. FOLLIET, *L'Avvento di Prometeo. Saggio di sociologia del nostro tempo*, Brescia, Morcelliana, 1952.

⁽¹⁸⁾ A. KOJÈVE, *L'origine chrétienne de la science moderne. Précédé de Mathématiques et Incarnation par Julien Copin*, édition établie par Julien Copin, Paris, Édition Herrmann, 2021, p. 85.

⁽¹⁹⁾ J. COPIN, *Mathématiques et Incarnation*, in KOJÈVE, *L'origine chrétienne de la science moderne*, cit., p. 10.

⁽²⁰⁾ KOJÈVE, *L'origine chrétienne de la science moderne*, cit., pp. 92-93.

o a speculazioni ‘metafisiche’, e non invece ad una osservazione attenta dei fenomeni corporali sensibili e alla sperimentazione su di essi:

Reste donc le dogme de l'Incarnation, qui est d'ailleurs le seul des grands dogmes de la théologie chrétienne à être, du point de vue de la réalité historique, à la fois authentiquement et spécifiquement chrétien, c'est-à-dire propre à toute pensée chrétienne et à elle seulement. Si donc le christianisme est responsable de la Science moderne, c'est le dogme chrétien de l'Incarnation qui en porte la responsabilité exclusive ⁽²¹⁾.

Ma questa genesi incarnazionista porta con sé una conseguenza non di poco momento dal punto di vista della concezione del tempo. Infatti l'Incarnazione si lega necessariamente alla morte e resurrezione di Cristo, e costituisce la prima venuta. Ma il cristiano attende, in un tempo che è, al contempo, la fine dei tempi, la seconda venuta: è il tempo escatologico, apocalittico.

« E gli anni si accorceranno come mesi e i mesi come settimane e le settimane come i giorni e i giorni come ore »; così si legge, appunto, in un testo apocalittico del IV secolo, dal quale prende le mosse Reinhart Koselleck, per notare come

Con l'accorciamento del tempo viene evocata la rivolta dei popoli tremendi che distruggeranno l'impero romano: è un'opera dell'Anticristo, che infligge alla terra l'ultima grande miseria; ma 'il Signore accorcerà quei giorni per amore degli eletti', affinché la loro sofferenza non duri troppo a lungo, prima del trionfo di Cristo sull'Anticristo. Che sia un prodotto del Cristo o dell'Anticristo, l'accorciamento del tempo è comunque un presagio della fine del mondo ⁽²²⁾.

Ma se il mondo della tecnica scaturisce dal dogma dell'Incarnazione si paleserà ravvicinata l'ipotesi che questo 'accorciamento del tempo', questa 'accelerazione', sia una caratteristica essenziale, staremmo per dire strutturale, anche di essa medesima.

⁽²¹⁾ Ivi, pp. 93-94.

⁽²²⁾ R. KOSELLECK, *Accelerazione e Secolarizzazione*, Lezioni, Collana diretta da Antonio Villani, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, pp. 9-10.

È appunto Koselleck che ci fa da guida in questa direzione:

Confrontiamo queste righe con un'affermazione dell'ingegnere elettrico e imprenditore Werner von Siemens. Nel 1886 Siemens ricavò da una serie di scoperte una legge che le sottendeva: 'Questa legge, chiaramente riconoscibile, è quella dell'accelerazione costante dell'attuale sviluppo della civiltà: periodi di sviluppo che in tempi passati hanno avuto luogo nel corso di secoli, e che all'inizio della nostra epoca hanno richiesto ancora dei decenni, si compiono oggi in anni, e spesso emergono già pienamente maturi. Ciò è da un lato la naturale conseguenza di una forma di manifestazione del nostro stesso progresso civile (*Kulturfortschritt*), dall'altro l'effetto dell'autosnellimento del progresso tecnico-scientifico'. Sul piano formale, queste due definizioni del tempo appaiono sorprendentemente simili ⁽²³⁾.

Naturalmente, ad uno sguardo più ravvicinato, sussistono differenze; là, nella prospettiva escatologica, è lo stesso tempo naturale ad accelerarsi, qua è piuttosto il tempo storico. Tuttavia la connessione si palesa nel momento in cui diventa chiaro, con riferimento al processo moderno di secolarizzazione, che l'attesa messianica si trasferisce da Dio all'uomo, e che l'accorciamento del tempo come segno premonitore della redenzione diventa l'attesa, per dirla con Bacone prima, e poi con Leibniz, che nell'arte dell'invenzione, si sarebbero « conseguiti progressi sempre maggiori in un tempo sempre minore » ⁽²⁴⁾.

[Si può perciò] azzardare l'affermazione che anche il concetto moderno di progresso, verificabile attraverso l'accelerazione delle scoperte e delle invenzioni, resti intriso delle antiche speranze cristiane. Anche se il futuro circoscritto venne reinterpretato come futuro aperto, le speranze affidate alle scienze della natura conservano un residuo di attese cristiane: Sotto questo profilo è parzialmente giustificato parlare in senso autentico di mondanizzazione (*Verweltlichung*) di finalità cristiane ⁽²⁵⁾.

⁽²³⁾ Ivi, p. 10.

⁽²⁴⁾ Ivi, p. 27.

⁽²⁵⁾ Ivi, p. 29.

E i segnali che questa consapevolezza accompagnasse gli stessi sviluppi storici concreti del ‘progresso’ tecnologico, si possono moltiplicare:

Poteva così accadere che, in un articolo del dizionario enciclopedico Brockhaus sulle ferrovie (1838), si assegnasse a questo veicolo tecnico una prerogativa salvifica. L’organizzazione per la pace mondiale di un’umanità fondata sull’autodeterminazione vi veniva definita — proprio nel senso di Kant — come un postulato della necessità etica. E più avanti l’autore prosegue: ‘Questo obiettivo veramente divino ha sempre guidato il corso della storia; ma sulle ruote tumultuosamente proiettate in avanti delle ferrovie, esso verrà raggiunto con alcuni secoli di anticipo’. Ancora nel 1871, appariva in Germania un libro sul significato della linea ferroviaria Atlantico-Pacifico per il Regno di Dio. L’accelerazione e integrazione di una rete globale di comunicazione valeva per il teologo come pegno per la realizzazione del Regno di Dio su questa terra ⁽²⁶⁾.

Nel senso di Kant, si diceva. Ed è infatti proprio Kant, dopo Leibniz e Wolff, ad inserire consapevolmente nel discorso giuridico la dimensione dell’accelerazione storica.

È bensì vero che Kant, proprio in polemica con i teologi del suo tempo, ormai avvertiti della mondanizzazione, spesso dichiaratamente scristianizzante, voleva rilasciare loro « l’ironico attestato di tornare sempre ad affermare che il mondo starebbe ora precipitando verso il peggio con una caduta accelerata: ma questo Ora (*Jetzt*), come noi sappiamo, se è l’Ora dell’accorciamento del tempo, sarebbe altrettanto vecchio quanto la storia stessa ». Ma egli stesso, tuttavia, sentiva la connessione che l’idea costitutiva di accelerazione poteva avere nel momento fondante di una giuridicità costituzionale progressiva:

Anche Kant fece tuttavia ricorso a figure chiliastiche al momento di fondare un’ordinata costituzione giuridica ed una lega mondiale dei popoli come durevole obiettivo dell’agire politico. Ignorando, anzi contrastando tutta l’esperienza storica passata, Kant ha tentato, nella riflessione sull’imperativo categorico, di mettere a nudo un impulso

⁽²⁶⁾ Ivi, p. 34.

all'accelerazione storica. Non appena, infatti, la morale cominciasse ad esercitare la sua influenza sulla prassi, proprio allora il durevole obiettivo da essa propugnato potrebbe essere raggiunto assai più celermente: la nostra organizzazione razionale, afferma Kant, consentirebbe di giungere più rapidamente a quest'epoca così lieta per le generazioni a venire. Ciò valeva per Kant tanto per la costituzione giuridica nell'ambito statale interno, quanto per la lega dei popoli per la futura organizzazione della pace mondiale nell'ambito sovra-statale. Poiché, egli diceva, i tempi in cui si verificano uguali progressi è sperabile diventino sempre più brevi. L'antica finalità ultraterrena della salvezza futura veniva integrata nella storia, temporalizzata, e attraverso la riflessione morale, l'accelerazione diventava una guida per l'agire autonomo degli uomini ⁽²⁷⁾.

Forse, con un minimo di forzatura, e come accenneremo in conclusione, si potrebbe sintetizzare il percorso — saint-simonianamente — affermando che la tecnica tende a presentarsi nell'epoca della secolarizzazione come « Nuovo Cristianesimo » ⁽²⁸⁾.

3. *Il paradigma Carnelutti.*

E i giuristi? Per i giuristi, ricordando l'affermazione di Spengler, e limitandoci a gettare uno sguardo principalmente alle cose italiane, non senza ipotizzare che molte considerazioni potrebbero verosimilmente essere generalizzate quantomeno a livello europeo, si potrebbe dire che più che il problema della tecnica nel XIX secolo, la questione sia come affrontare la tecnica come fatto di progresso; ma, per così dire, 'settorialmente', confrontandosi con le singole innovazioni.

La riflessione su quest'ultimo acquista una dimensione significativa solo sul finire dell'Ottocento, quando, per richiamare le parole di Paolo Grossi, si « dischiusero le porte della cittadella giuridica a quell'invadente positivismo filosofico che dalle scienze mediche e naturali era penetrato con facile conquista nelle scienze

⁽²⁷⁾ Ivi, pp. 31-32.

⁽²⁸⁾ H. DE SAINT-SIMON, *Nuovo Cristianesimo. Dialoghi tra un innovatore e un conservatore. Primo dialogo* (1825), a cura di Gian Mario Bravo, Roma, Editori Riuniti, 1974.

sociali e premeva sulla sguarnita muraglia di argilla tirata su dai poveri esegeti » ⁽²⁹⁾.

Così alcuni autori di spicco, come Miceli, Cogliolo e Chironi, poterono spingersi fino a fare del progresso stesso l'oggetto di riflessioni tra il filosofico e il giuridico, sottolineando come esso (il « sole del progresso ») apparisse, in qualche modo additando la strada da seguire anche al diritto, pienamente dispiegato nello « sviluppo delle scienze, delle arti, delle industrie, dei mezzi di comunicazione », essendo al contempo frutto del « progresso intellettuale » e promotore del « progresso economico » ⁽³⁰⁾. Non è quindi un caso se Chironi affronterà lo stesso tema in occasione della commemorazione di Darwin tenuta nel 1882 presso l'Università di Siena, sottolineando l'applicabilità delle leggi evolutive anche al diritto, perché il progresso, appunto definito come il « movimento incessante che trasforma e trasformando migliora [...] tutto avvolge, tutto compenetra », compenetra ogni aspetto della vita ⁽³¹⁾. Insomma, l'accelerazione tecnica implicata dal progresso si muove necessariamente sul piano del miglioramento, così che si può dire che la prima premessa implicita dell'operare del giurista sia rispecchiata dalla definizione che abbiamo già incontrato. « Tècnica, sf.

⁽²⁹⁾ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 14. Vedi anche ID., *'La scienza del diritto privato' - Una Rivista-progetto nella Firenze di fine secolo (1893/96)*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 15 e ss. Sul rapporto giuristi/innovazione tecnologica importanti osservazioni in G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007 e E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e anarchia*, Milano, Giuffrè, 2012. Di notevole interesse è altresì, da ultimo, il lavoro di dottorato condotto, sotto la direzione di Massimo Meccarelli, da Francesca Martello; cfr. F. MARTELLO, *Le implicazioni giuridiche del 'progresso tecnico'. Categorie, questioni, strumenti nel dibattito tra Otto e Novecento*, Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di dottorato di Ricerca in Storia e Teoria del Diritto, Ciclo XXXI, Anno 2018.

⁽³⁰⁾ P. COGLIOLO, *Il progresso nel diritto privato nell'ultimo cinquantennio*, in ID., *Scritti vari di diritto privato*, Torino, Unione Tipografica Torinese, 1917, vol. I, pp. 10-14. Sua l'espressione « sole del progresso », ivi, p. 13; V. MICELI, *Il concetto sociologico del progresso*, in « Rivista italiana di sociologia », XV (1911), pp. 3-11.

⁽³¹⁾ G.P. CHIRONI, *Il darwinismo nel diritto. Discorso pronunziato per la commemorazione di C. Darwin tenuto nella R. Università di Siena il 2 maggio 1882*, Siena, Tip. Sordo-Muti di L. Lazzeri, 1882, qui richiamato secondo MARTELLO, *Le implicazioni giuridiche del 'progresso tecnico'*, cit., pp. 8-9.

Attività volta alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo di strumenti meccanici finalizzati a migliorare le modalità di conduzione della vita dell'uomo ».

Se le cose stanno in questo modo, si comprenderà come le eventuali prese di posizione critiche rispetto alla 'questione' della tecnica, non potranno che essere rare, sporadiche e difficilmente radicali. Così, con riferimento ad « una delle più utili conquiste della civiltà contemporanea », ovvero l'automobile, qualche giurista, come il francese Wahl, arrivò ad ipotizzare « una libertà di circolazione menomata », soprattutto per i pedoni, e Mariano D'Amelio arrivò a parlare di una vera e propria « fobia automobilistica » che aveva spinto alcuni Comuni, ai quali la legge conferiva potestà regolamentare in materia di circolazione, a proibire il transito di automobili nel loro territorio o a limitarne la velocità « in misura risibile » (e la tentazione sarebbe oggi quella di parlare, a proposito delle 'zone 30' o anche '20', vichianamente, dei corsi e ricorsi della storia): comuni non sorprendentemente definiti, allora, dal deputato Cotugno, in sede dei lavori parlamentari per l'approvazione della legge 30 giugno 1912, come « avversi a queste innovazioni della scienza » ⁽³²⁾.

Dunque, se ovviamente non ci si potevano certo aspettare dai nostri giuristi atteggiamenti 'luddisti' — del resto anch'essi, i protagonisti, spesso direttamente coinvolti nelle vicende di vita dagli effetti negativi dell'innovazione tecnica, « si erano concentrati sugli effetti particolari di particolari macchine » ⁽³³⁾, non assurgendo ad una visione complessiva del problema —, non troveremo facilmente neppure riflessioni sull'ambivalenza del fenomeno dell'accelerazione tecnologica, come pure stavano ormai iniziando ad affacciarsi:

⁽³²⁾ Cfr. MARTELLO, *Le implicazioni giuridiche del 'progresso tecnico'*, cit., pp. 77-78, con riferimento, in particolare a M. D'AMELIO, *Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile dei danni*, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », I (1911), p. 661 e ss. e A. WAHL, *La responsabilité civile relative aux accidents d'automobiles*, in « Revue trimestrielle de droit civil », 1908, I, p. 1 e ss.

⁽³³⁾ K. SALE, *Ribelli al futuro. I luddisti e la loro guerra alla rivoluzione industriale*, Bologna-Cesena, Arianna Editrice, 2005, p. 225.

La verità è quella che talvolta balenò al Bonghi. 'Parrebbe, che al progredire della società umana da una parte fosse posta questa legge: regredire dall'altra. Parrebbe, che una somma di male morale o fisico, persista sempre la stessa nel mondo; solo si distribuisca e si manifesti di tratto in tratto, di anno in anno, di secolo in secolo, diversamente'. Delle infinite conferme che si potrebbero recare innanzi di questo parallelismo di progresso e regresso, che lascia, tirate le somme, le cose al medesimo livello, adduciamo qui due che paiono più interessanti. La prima, che ad una sempre più perfetta (e quindi complicata) organizzazione della società procede parallela la sempre maggior facilità di distruggerla: al pozzo o alla cisterna esistente in ciascuna casa, la società organizzata sostituisce la conduttura d'acqua potabile, alle lampade ad olio o petrolio, padroneggiabili, per così dire, a volontà del singolo, sostituisce un'illuminazione, la cui origine è sottratta al potere di chi la usa, ed è centralizzata e collettivizzata, l'illuminazione elettrica; alla carrozza, che stava in pieno ed esclusivo dominio di chi se ne serviva, le ferrovie a vapore, poi le ferrovie a trazione elettrica: Questa è organizzazione, miglioramento, progresso. Ma nel medesimo tempo, a differenza di prima, l'intera società è data in balia delle forze distruttive, del pazzo, del delinquente, dell'anarchico. Basta tagliare un condotto od un filo perché tutta una città resti priva d'acqua o di luce; e col passaggio dalle ferrovie a vapore (in cui, ciascuna macchina essendo fornita di carbone, c'era ancora un residuo dell'indipendenza del veicolo e di chi lo maneggiava dal resto dell'ambiente) alle ferrovie elettriche, basta, anche qui, tagliare un filo perché la vita di tutta una regione e forse di tutto un paese si arresti ⁽³⁴⁾.

Ma se consideriamo le principali strategie discorsive utilizzate per rispondere alla sfida tecnologica, non ci si può sottrarre all'impressione che un qualche disagio comunque serpeggiasse, al di sotto degli entusiasmi novatori. Infatti la stessa premessa accolta del progresso come miglioramento delle condizioni di vita, imponeva in qualche modo al giurista di collocarsi in una posizione di 'sequela', attendistica, rispetto alle singole invenzioni: il giurista seguace del progresso, 'segue' anche sul piano della sua tecnica, interviene 'solo dopo', essendo chiamato, per così dire, ad inserire l'innovazione nel modo più favorevole al suo funzionamento all'interno dell'ordina-

⁽³⁴⁾ G. RENSI, *Le ragioni dell'irrazionalismo*, Napoli, Guida, 1933, pp. 74-76.

mento giuridico: il diritto ha « il dovere e la missione di seguire i movimenti di questo progresso » ⁽³⁵⁾.

Da qui l'osservazione che il più delle volte l'accelerazione tecnologica lacera il tessuto del diritto esistente, apre, cioè, lacune nel diritto; cosicché « le lacune dell'ordinamento giuridico che il progresso tecnico aveva contribuito a far emergere, divennero il punto di partenza per un percorsi di progressione dello stesso diritto » ⁽³⁶⁾. Una prima e iniziale strategia fu allora quella di utilizzare l'*analogia legis*, facendo leva sul diritto positivo esistente relativo, ad esempio, alla navigazione, al telegrafo e agli acquedotti, per estenderne le disposizioni alle nuove materie degli aeromobili, delle comunicazioni telefoniche e delle condutture elettriche. Tipico è il caso del tentativo di estensione del diritto marittimo agli spazi aerei (« navigazione aerea », « oceani aerei », « flottiglia di dirigibili »), che però, non casualmente, si arenò quando si dovette affrontare la questione della sovranità sullo spazio aereo. Il tentativo di mutuare anche per quella la nomenclatura del regime giuridico marittimo, e quindi di distinguere fra aria libera e aria territoriale, urtò contro la critica volta a sottolineare l'irriducibilità dei due spazi e delle esigenze ad essi sottese ⁽³⁷⁾.

Ma queste scelte, come pure il richiamo successivo ai principi generali del diritto, erano comunque viste come preliminari, come prime soluzioni in attesa del necessario intervento specifico del legislatore, che semmai la dottrina e la giurisprudenza potevano provare, nella migliore delle ipotesi, ovvero la seconda, ad indirizzare.

[Anche perché] i vari tentativi della dottrina e della giurisprudenza di colmare le lacune giuridiche originate dal progresso tecnico mediante l'*analogia legis* non ebbero molta fortuna. Fatto salvo il caso delle condutture elettriche, per le quali però vi era già una legislazione espressa, la funzionalità dell'estensione analogica di norme preesistenti all'aviazione, al telefono, alle tramvie, ma anche alla fotografia e fonografia, si arrestò innanzi alla peculiarità di

⁽³⁵⁾ P. COGLIOLO, *I principi fondamentali del diritto aeronautico*, in Id., *Scritti vari di diritto privato*, cit., Vol. II, pp. 10-14.

⁽³⁶⁾ MARTELLO, *Le implicazioni giuridiche del 'progresso tecnico'*, cit., p. 3.

⁽³⁷⁾ Ivi, p. 109.

ciascuna innovazione tecnica, facendo maturare il desiderio, per ciascuno di questi strumenti, di una legislazione dedicata ⁽³⁸⁾.

Così la precoce consapevolezza — già beccariana — della maggiore velocità di intervento rappresentata dalla legislazione (rispetto a dottrina e giurisprudenza) andava, in apparenza necessariamente, ad incontrare l'accelerazione tecnologica. Lasciando semmai ai giuristi, nella prospettiva di non perdere del tutto la 'padroneggiabilità' del proprio campo, il compito di individuare nuove branche del diritto, dotate di autosufficienza tale da poter diventare nuovi autonomi rami del diritto: Diritto aereo (o aeronautico o dell'aria), Diritto telegrafico, Diritto telefonico, magari riuniti col meno recente Diritto postale in un Diritto delle comunicazioni (« *Verkehrsrecht* »), e così via; rischiando tuttavia una degenerazione della tendenza classificatoria che, non riuscendo ad individuare una reale « struttura fondamentale unica » nella materia proposta, rasentava a volte l'insignificanza ⁽³⁹⁾.

Tuttavia, a nostro avviso, nel quadro complessivo della letteratura coeva dedicata al tema, almeno un intervento si staglia per la sua natura pionieristica, ma soprattutto per la consapevolezza metodologica che manifesta in ordine al possibile ruolo del giurista. Vogliamo alludere al saggio del 1913 di Francesco Carnelutti intitolato *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici* ⁽⁴⁰⁾.

E non solo perché, come ci insegna Achille Agnati, l'energia era una categoria assente nella teorizzazione economica tradizionale ⁽⁴¹⁾. E neanche soltanto perché in questa ricerca Carnelutti assurde, tra i primissimi, a vero e proprio « sociologo dell'ener-

⁽³⁸⁾ Ivi, pp. 120-121.

⁽³⁹⁾ Ivi, pp. 124-127.

⁽⁴⁰⁾ F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », I (1913), pp. 354-394.

⁽⁴¹⁾ A. AGNATI, *Una categoria assente nella teorizzazione economica tradizionale*, in *Economia e ecologia* (« Atti » della XIV Riunione Scientifica della Società Italiana degli Economisti, Roma, 5, 6 e 7 novembre 1973), Milano, Giuffrè, 1975, pp. 209-224. Vedi ancora R. STRASSOLDI, *Energia e Società*, in « Studi di Sociologia », 21 (aprile-giugno 1983), 2, pp. 160-180.

gia » (42). Titoli di merito che basterebbero da soli a segnalare l'importanza tutta particolare di questo intervento. Non ci possiamo soffermare qui su tutti gli aspetti dell'analisi carneluttiana, che, tra l'altro in questo testo tra i primi usa consapevolmente l'espressione « progresso tecnico » (43), e che presenta anche riflessioni, proprio sul piano tecnico, suggestive, come quella che considera non straniente ritenere l'energia elettrica come qualcosa di a se stante, facendo riferimento alla possibilità che essa venga isolata servendosi degli accumulatori (44).

Quello che ci interessa è l'atteggiamento metodico del giurista dinnanzi al progresso tecnico, che ha come leitmotiv la domanda se il giurista, tenuto conto delle esigenze scaturenti dall'innovazione tecnologica medesima, abbia da configurare la disciplina, restando tributario delle nozioni scientifiche e tecniche da quella provenienti, e orientarsi quindi forzosamente verso la creazione di un nuovo rapporto giuridico o di una nuova classe di cose, oppure dalla sua scienza debba far scaturire una riflessione specifica. La risposta è fin dal principio netta, anche se l'autore è ben conscio dell'importanza della scelta:

Tanto più che col progredire incessante delle applicazioni pratiche delle scienze fisiche v'è da star certi che la importanza di questa situazione giuridica crescerà assai [...] Per questo, ritengo veramente il problema gravissimo e confesso d'aver esitato a lungo prima di risolverlo (45).

Per Carnelutti il giurista deve padroneggiare il nuovo problema e non farsene condizionare; e quindi nel definire la natura del contratto di energia elettrica deve applicare il metodo, « fino alla pedanteria », dirà poco più avanti:

(42) A. BIANCO, *Francesco Carnelutti "sociologo" delle energie*, in « Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione », 2011, 1, pp. 129-143. Saggio nel quale, appunto, afferma l'autrice, per la prima volta qualcosa di inanimato e intangibile, le energie come fatto sociale prodotto di tecnologia, vengono considerate una « cosa » e come tali oggetto di transazione economica di interesse per il giurista.

(43) CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, cit., p. 369.

(44) Ivi, p. 373.

(45) Ivi, p. 370.

1. Parlo di *prestazione*, non di *somministrazione* di energia elettrica, secondo la terminologia in uso, per *isolare* il problema. Nell'indagine sulla natura giuridica di un nuovo rapporto, prima cura del giurista dev'essere quella di ridurlo ai minimi termini; noi dobbiamo fare come il chimico che cerca il corpo semplice: dobbiamo ottenere *il rapporto semplice*. Definito questo, potremo studiare le combinazioni [...] Prima bisogna studiare la natura di una *prestazione isolata* di energia elettrica e del rapporto che la contiene: Poco importa che la prestazione isolata non si presenti in fatto; noi la isoliamo con l'analisi, per la nostra ricerca. Non fa così il chimico quando isola un corpo semplice, o il dissettore quando seziona un cadavere?

[Ma il lavoro di analisi non si ferma a questo punto, perché] la prestazione di energia elettrica non si esaurisce tutta in un *dare*; l'energia esiste in natura, ma il lavoro dell'uomo la scopre, la domina, la imprigiona, la utilizza. Così al dare si accoppia il *fare*; la prestazione del fornitore all'utente non è solo effetto di quel che il primo *ha*, ma di quel che *fa*. Anche qui bisogna isolare [...] Io esamino dunque prima ciò che il fornitore *dà*; solo quando sapremo ciò che dà, potremo vedere se quel che *fa* entri in prima o seconda linea nella prestazione.

[Dunque, in terza battuta, come si diceva,] 3. Bisogna stare attaccati al metodo fino alla pedanteria. *Cosa è che il fornitore dà?* L'elettricità? Questo sarebbe un modo per non rispondere. Non è il nome; è il fatto che interessa.

E dopo avere descritto a grandi linee la strumentazione (fili metallici, generatori etc.) necessaria a trasmettere la fornitura, coglie il punto chiave del suo tema, usando di una frase immaginifica del Bonfante:

Bastano e debbono bastare questi concetti grossolani per noi: ha ragione il BONFANTE di osservare che per risolvere un problema giuridico basta la fisica di un ignorante. Dunque, cosa è *ciò che il fornitore dà?* Entro la risposta sta la soluzione del problema, o almeno della prima parte del problema. E la risposta è affatto semplice: dà la energia, di cui la corrente è carica prima di passar per l'apparecchio, di cui è scarica dopo.

4. Ma forse l'aforisma del BONFANTE dovrebbe essere completato dicendo che per risolvere un problema giuridico occorre non solo la fisica, ma anche [...] la logica di un ignorante. Il giurista non vede sempre coi propri occhi; vede con gli occhiali delle teorie, delle

formule, della tradizione: soprattutto della tradizione; questa ha spesso tanta influenza su di noi da isolarci completamente dalla realtà. E la tradizione mette in bocca al giurista un ragionamento di questo genere; il fornitore veramente non dà che l'energia, ma siccome l'energia non è una cosa, e i rapporti giuridici finora hanno per oggetto o una cosa o un servizio, così il fornitore non dà più l'energia, ma qualcosa di diverso. A un dipresso come chi dicesse: l'America è stata scoperta, ma siccome il nuovo mondo non è il vecchio, e finora non s'è conosciuto che questo, l'America dev'essere [...] l'Europa! ⁽⁴⁶⁾.

Insomma, e lo si vede chiaramente anche nella critica al pandettista tedesco Regelsberger, che volendo trasportare le definizioni fisiche come parametro nel discorso giuridico, definiva il gas come cosa, in quanto scientificamente « corpo aereiforme », e quindi ne ammetteva il furto, mentre lo negava per l'elettricità, in quanto definibile scientificamente non come corpo, ma come forza (« *Kraft, die Bewegung erzeugt* ») ⁽⁴⁷⁾,

[...] sul punto: *come l'elettricità è oggetto del contratto?* Questo è, semplicemente, il problema giuridico; *cosa è l'elettricità?* è il problema fisico, che non ci riguarda per nulla. Pare un avvertimento inutile, e non è, se molti fra i giuristi, che si sono particolarmente occupati della materia, han sentito il dovere di verniciarsi di nozioni fisiche esaminando perfino le ipotesi di HELMHOLTZ o di GUSTAVO LE BON [...] Da noi ci fu anche chi rifiutò di riconoscere la elettricità come una cosa solo perché i fisici non hanno ancora dato una risposta precisa al loro problema [...], come se per attribuire all'acqua carattere di cosa si fosse aspettato di scoprire che è una combinazione di ossigeno e di idrogeno! A un giurista, invece, preme questo solo; non ciò che l'acqua sia, ma *come sia oggetto del godimento degli uomini*; l'indagine giuridica riguarda sempre non la natura della cosa in sé, ma il suo comportamento di fronte all'uomo, come base di relazione fra uomini ⁽⁴⁸⁾.

Carnelutti rileva come sino a quel momento, anche per la scarsità di casistica e riflessione, e quindi per la

⁽⁴⁶⁾ Ivi, pp. 354-355.

⁽⁴⁷⁾ Ivi, p. 356.

⁽⁴⁸⁾ Ivi, pp. 358-359.

scarsa attenzione [...] il concetto dell'energia come oggetto autonomo della prestazione è rimasto celato. Ma ora che la disciplina giuridica del fenomeno elettrico, senza confronto più rilevante, ha destato l'osservazione su questo punto, bisogna ben tenerne conto [...] Il problema, naturalmente, esce ormai dai ristretti confini dell'energia elettrica per interessare un campo più vasto: il fenomeno elettrico ne rappresenta solo una delle applicazioni più importanti e perciò, direi, lo ha messo in valore. Vi è, se non erro, tutta una serie di casi diversi, in cui si verifica lo stesso fenomeno del godimento di una energia scompagnato da ogni altra forma di godimento della cosa o di potere su di essa; ed è probabilmente, col progresso tecnico, destinata a crescere ogni giorno di numero e di rilievo ⁽⁴⁹⁾.

In conclusione, massima attenzione e ascolto rispetto al fenomeno del progresso tecnico, ma netto rifiuto di « lasciar intorbidare concetti giuridici da principii appartenenti a scienze diverse », e ciò vale anche per il concetto di isolabilità (« Altro è il concetto fisico, altro è il concetto giuridico di *isolabilità* »); e ancora di nuovo, a comprendere che questo è per l'autore un profilo dirimente: « Io non so se l'antitesi tra energia e materia esista veramente, e sia destinata a permanere; né mi preoccupo di saperlo. *Qui si tratta non di una distinzione fisica, ma di una distinzione giuridica. E per far che quella diventi questa bisogna dimostrare che il criterio discrezionale rilevante in fisica sia rilevante in diritto* ».

Si potrebbe allora cercare di caratterizzare il senso anche prospettico di quello che abbiamo convenuto designare come 'il paradigma Carnelutti', nel riconoscimento, di contro « all'alacrità incessante del progresso tecnico », di contro alla sua velocità ed accelerazione, in primis che il passo del giurista è e deve restare lento, perché anzitutto egli deve far sì di prendere in considerazione la tecnologia, ma solo come base per una relazione (migliore) fra gli uomini.

Dire che l'alacrità incessante del progresso tecnico affida che ciò che si è realizzato per la elettricità abbia a succedere anche, man mano, per le energie diverse, non avrebbe efficacia; indubbiamente il concetto giuridico di cosa dev'essere sperimentale, nel senso che

⁽⁴⁹⁾ Ivi, pp. 369-370.

deve modificarsi ed estendersi man mano che la esperienza assoggetta nuovi fenomeni al potere dell'uomo; *ma appunto perciò lo svolgimento di quel concetto deve seguire, non precorrere, i risultati del progresso tecnico*. Or, se la possibilità che l'energia sia separata da un corpo senza essere consumata fosse una condizione indispensabile per la sua considerazione come cosa, e se tale qualità fosse posseduta soltanto dalla energia elettrica, il giurista non avrebbe da far altro, per ora, che collocare tra le cose questa sola specie di energia, riservandosi di collocarvene altre quando anche a queste quella qualità possa essere riconosciuta, [poiché] il concetto di cosa si dilata seguendo il progresso dell'esperienza tecnica ⁽⁵⁰⁾.

E in questa ottica giunge persino a sfiorare la tematica (allora futuribile, oggi non più) della riconoscibilità di una « energia genetica » (riproduttiva) e della sua definizione in rapporto al diritto ⁽⁵¹⁾.

Il giurista mantiene per sé, nei confronti della tecnologia, un potere di sottrarsi a quella che sempre più si palesa come una normatività tecnologica previa e concorrenziale; resta in grado, sia pure in ambiti e limiti tutti da sondare, di mantenere un qualche potere frenante — quello che nel linguaggio paolino della Lettera ai Filippesi viene chiamato *katechon*, e che sarà richiamato in tale prospettiva da Carl Schmitt ⁽⁵²⁾ —, tale da disegnare confini, percorsi, e perché no, dighe sulla carta geografica del nostro ormai adveniente « millenarismo 2.0 », come è stato felicemente definito ⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ Ivi, pp. 374-376.

⁽⁵¹⁾ Ivi, p. 379.

⁽⁵²⁾ Sul punto, e della vastissima letteratura esistente, vedi almeno M. CACCIARI, *Il potere che frena. Saggio di teologia politica*, Milano, Adelphi, 2013; G. MEUTER, *Der Katechon. Zu Carl Schmitt fundamentalistischer Kritik der Zeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 1994 e da ultimo M. NICOLETTI, *Temi e concetti paolini nel pensiero di Carl Schmitt*, in *L'eredità del pensiero di Paolo nella tradizione giuridica occidentale*, a cura di A. Rizzi e A. Fiori, Torino, Giappichelli, 2026, pp. 327-354.

⁽⁵³⁾ S. MANNONI, *Millenarismo 2.0. Il diritto al cospetto della nuova era digitale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

4. *Normatività tecnologica ed escatologia digitale: verso una tecnoteologia politica?*

Carnelutti, sia pure a così pochi anni di distanza dagli eventi, non avrebbe potuto certo prevedere l'ulteriore accelerazione di quel progresso tecnico, quale dettata dalle due guerre mondiali, e simboleggiata, da un lato, dalla *Blitzkrieg*, dalla 'guerra lampo', e dall'altro, dal lampo delle atomiche ⁽⁵⁴⁾.

E non è un caso che all'altezza di questi eventi e di questa, certo come fenomeno apparentemente non definitiva, mutazione, si riaccenda il dibattito sul rapporto tra diritto e tecnica. Laddove il massimo esponente italiano della riflessione sulla tecnica, Emanuele Severino, propone la sua 'sfida', che è radicata a suo avviso nel movimento interiore dell'Occidente, al giurista, Natalino Irti, in un'occasione di dialogo proposta da un altro giurista che molto ebbe a riflettere sul problema, Pietro Barcellona ⁽⁵⁵⁾.

La sfida di Severino è incentrata sulla prospettiva secondo cui « Tanto il capitalismo, quanto il diritto sono forme di volontà destinate a diventare, da scopi, mezzi della tecnica ». Questo dal momento che non si potrebbe sfuggire al rilievo, secondo il quale la tecnica possiede una sua (auto)normatività, alla quale neppure il diritto può sottrarsi:

⁽⁵⁴⁾ Cfr. L. CLARK, *Blitzkrieg. Myth, Reality and Hitler's Lightning War: France, 1940*, London, Atlantic Book Ltd., 2016; R. CANTONI, *Premessa*, in K. JASPERS, *La bomba atomica e il destino dell'uomo*, Milano, Il Saggiatore, 1960: « Chi non è stato turbato nella sua limpida fede nel progresso, nella tecnica e nella scienza, nell'uomo in genere, da tutti gli eventi tragici che si sono verificati nel secolo ventesimo, è un uomo che non ha messo la sua fede a cimento, che non ha assimilato e sofferto la negatività del proprio tempo e rischia di parlare in astratto di umanità, di scienza, di verità, di progresso, col tono falso e retorico in cui ne parlano i filistei », p. VIII; H. KAHN, *Filosofia della guerra atomica*, premessa del Generale Fabio Mini, Sesto San Giovanni (MI), OAKS Editrice, 2025; G. ANDERS, *L'uomo è antiquato. Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*, vol. I e Id., *L'uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale*, vol. II, Milano, Bollati Boringhieri, 2007; Id., *L'ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly il pilota della bomba atomica*, introduzione di Robert Junk, prefazione di Bertrand Russel, a cura di Micaela Latini, Milano, Mimesis, 2016.

⁽⁵⁵⁾ N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001; inoltre P. BARCELLONA, *Tecnicizzazione del mondo e fondazione di un punto di vista critico*, in Id., *Lo Spazio della Politica, Tecnica e Democrazia*, Post Scriptum di Manlio Sgalambro, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 27 e ss.

[...] la 'tecnica' è l'«Apparato scientifico-tecnologico», che unisce in sé non solo scienza e tecnologia scientifica, ma anche il «sistema giuridico, economico, politico, burocratico, scolastico, finanziario, urbanistico, sanitario», militare e altri ancora, il cui sistema normativo «è sempre più simile al tipo di regole che presiedono alla formazione del sapere scientifico e alla sua applicazione all'industria». Questo Sistema di sistemi è in via di formazione.

Qui il pensiero non può non correre alla « Mega-macchina », di cui parla Serge Latouche ⁽⁵⁶⁾. Ma poiché

Quando la filosofia contemporanea mostra l'impossibilità di ogni limite assoluto all'agire dell'uomo ['necessità' della morte del diritto naturale (e di ogni 'Dio')] [...], allora la volontà in cui consiste l'agire tecnologico trova davanti a sé uno spazio senza ostacoli, dunque infinito: e di fronte a questo spazio senza resistenze assolute cade ogni remora della tecnica, che si configura pertanto come volontà di accrescere all'infinito la propria capacità di generare scopi. Nella misura in cui si rende conto di ciò che il pensiero contemporaneo le indica, ossia che di limiti assoluti non ne possono esistere, la tecnica non può porre essa dei limiti al proprio agire.

E se ciò è, allora è la stessa tecnica che si fa norma, e norma suprema:

I miei scritti mostrano, cioè, che l'unione di filosofia contemporanea e tecnica (unione che non è inesistente per il fatto che non la si riesce a scorgere) rende inevitabile e necessario che la tecnica si configuri come volontà di accrescere all'infinito la propria capacità di realizzare scopi. Questa volontà è indubbiamente 'norma', o, se si preferisce, *Grundnorm*, ma, appunto, si tratta di comprendere che tale volontà non è un semplice 'dover essere', bensì è destinata a diventare la norma suprema. Il rovesciamento del rapporto mezzo-scopo non è una sorta di imperativo categorico, ma una necessità. O anche:

⁽⁵⁶⁾ Vedi S. LATOUCHE, *La Méga-machine. Raison technoscientifique, raison économique et mythe du progrès. Essais à la mémoire de Jacques Ellul*, Paris, Éditions la Découverte, 2004.

è necessario (per i motivi indicati nei miei scritti) che la dominazione della tecnica divenga *Grundnorm* e imperativo categorico ⁽⁵⁷⁾.

In questa situazione, nella quale la tecnica assume su di sé anche il compito di fungere da parametro generale, presupposto razionale, della normatività — e, abbandonando il ‘paradigma Carnelutti’ dell’autonomia del giuridico, lo schiaccia con forza verso una dimensione nella quale il sistema normativo « è sempre più simile al tipo di regole che presiedono alla formazione del sapere scientifico e alla sua applicazione all’industria » —, la capacità di intervento e regolazione della produzione giuridica rischia di collocarsi dalla parte dell’irrazionalità.

Come ha acutamente notato Roberta Colaiori, prendendo appunto lo spunto dal dialogo Irti-Severino, la linea temporale dell’inserimento della produzione giuridica — lungi dal riprendere il ‘solo dopo’ carneluttiano volto ad impedire che il linguaggio scientifico-tecnologico diventasse automaticamente quello del giurista e del legislatore — si colloca in una situazione, tendenzialmente deteriore, di ‘a-sincronicità’:

La diversità delle posizioni ha suggerito di considerare quella che sembra potersi denominare come l’a-sincronicità della produzione giuridica in rapporto con la cadenza dell’elaborazione della tecnica: ossia da un lato lo scollamento, sulla linea del tempo, della regola (dell’enunciato legislativo o del comportamento) che disciplinano la tecnica rispetto al momento anteriore della sua (della tecnica) costruzione e che denominiamo a-sincronicità nella produzione dei precetti; e dall’altro lo sfasamento temporale della norma rispetto al momento anteriore della produzione della tecnica e che chiamiamo a-sincronicità nella produzione della norma.

Tale sfasamento dipenderebbe ormai dalla predominanza del mercato dell’informazione, gestito attraverso reti telematiche, e determinerebbe quindi una sostanziale ‘precarietà’ della regolazione giuridica:

[...] la tesi principale che s’intende sviluppare riguarda il carattere ‘precario’ delle regole e delle norme che disciplinano la tecnica —

(57) IRTI, SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., pp. 72-73.

quale conseguenza della sua (della tecnica) cadenza — e che determina un panorama giuridico caratterizzato da un'ampia frammentarietà del tempo del diritto ⁽⁵⁸⁾.

In una parola, « la tendenza, ormai evidente, della tecnica a riprodurre se stessa ad una impressionante 'velocità' e 'cadenza' — che non sono sempre espressione di un progresso — senza attese e tali da dominare il tempo del diritto », fa sì che « il tema diviene allora, nel senso della prospettiva delineata, se l'ordinamento della tecnica è in grado di inglobare l'ordinamento giuridico anziché essere da questo assorbito » ⁽⁵⁹⁾.

Una precarietà e una frammentazione che si accentuano, come ha ben visto Irti, tematizzando l'irrazionalità giuridica postmoderna, con il proliferare di « norme senza fattispecie o norme a fattispecie indeterminata », che anche se non più espressive di verità o di un'etica o di valori, dovrebbero almeno mantenere un legame con scopi ideologico-politici ⁽⁶⁰⁾.

Ma qui ci si scontra di nuovo con il tema, che ben conosciamo, della velocità, dell'accelerazione connaturata all'essenza della tecnica.

Vi è che, postulata l'accelerazione e la conseguente immaterialità della tecnica, le regole diventano mere 'apparizioni', soggette al 'dinamismo puro' che caratterizza la produzione della tecnica, tanto da dover poi essere integrate con prontezza da norme senza fattispecie, o da clausole generali, o 'valori', al fine di adattarle al tempo della tecnica, in tal modo trovando un equilibrio continuo e precario, o piuttosto risolte in mere 'correlazioni', ovvero 'pseudo create' da un'autorità diversa dal legislatore; o, infine, rigenerate, operando il

⁽⁵⁸⁾ R. COLAIORI, *Razionalità della tecnica e irrazionalità della produzione giuridica nel mercato capitalistico dell'informazione*, in « Teoria e Storia del Diritto Privato », XV (2022), www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, pp. 2-3.

⁽⁵⁹⁾ Ivi, pp. 12-14.

⁽⁶⁰⁾ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 26 e ss., e vedi ID., *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

tempo della tecnica, la scomparsa di questa o quella regola non più in grado di 'pre-vedere', ossia di calcolare il domani ⁽⁶¹⁾.

Tant'è che alla fine emerge ancora sempre, seppure declinato altrimenti, il tema dell'origine religiosa del discorso tecnico, capace quasi di 'virtualizzare' il soprannaturale:

Deve osservarsi, d'altra parte, che questo elemento trascendente (la tecnica) non realizza una legge giusta perché legge poiché l'assolutismo della legge è conseguenza di una 'religiosità' che postula un altro mondo soprannaturale (virtuale?) oltre a quello terreno e reale. E, in effetti, l'interrogativo se e in che limiti questo 'virtuale' possa dirsi irreal e immateriale o piuttosto reale e materiale è un aspetto fondamentale di tale assetto ⁽⁶²⁾.

Un tema che Irti aveva chiaramente colto anche nel discorso del suo interlocutore:

Si disse, in chiusura del primo atto del nostro dialogo, che le tesi di Severino compiono la resurrezione degli antichi dei, e innalzano il giustecnicismo nel luogo tenuto dal giusnaturalismo. Risponde il filosofo: 'se gli scopi dell'uomo sono quelli che si illudono di servirsi di tale Apparato, allora quella resurrezione non solo è un rischio, ma è inevitabile, nel senso che l'onnipotenza della tecnica distrugge e sostituisce l'onnipotenza di Dio'. Come dai fatti della natura si ricavava (o si ricava) la volontà di Dio, così dai fatti della tecnica Severino trae la volontà di accrescere infinitamente la potenza di essa. E questa volontà eleva a norma suprema, a fondamento contenutistico di qualsiasi altra norma [...] Orbene, quando Severino eleva la volontà di crescita della tecnica a 'norma suprema, da cui tutte le altre discendono', egli, da un lato, sostituisce un fondamento contenutistico al mero fondamento procedurale, e, dall'altro, intronizza la tecnica nel luogo di Dio. La 'laicità' delle procedure, insensibili a ciascun contenuto e perciò disposte a riceverli tutti, si trova dinnanzi una sorta di *tecno-teologia*, o monoteismo tecnologico, il quale,

⁽⁶¹⁾ COLAIORI, *Razionalità della tecnica e irrazionalità della produzione giuridica nel mercato capitalistico dell'informazione*, cit., pp. 17-19.

⁽⁶²⁾ Ivi, p. 9.

proprio nell'ascendere a norma suprema, non può non escludere alcuni scopi (gli scopi raffrenati lo sviluppo della tecnica) ⁽⁶³⁾.

Cercando di tirare qualche filo dal percorso sin qui compiuto, anche in relazione al ruolo del giurista, non si potrà fare a meno di constatare, in primo luogo, la non neutralità della tecnica (e quindi, nell'affermarla, il carattere costruttivo di ideologia di un tale discorso) e, in secondo luogo, come bene, tra gli altri, avevano visto Pietro Barcellona, Natalino Irti e Stefano Rodotà, e oggi, da ultimo, ribadiscono Asma Mhalla e Maximilian Kasy, il carattere politico della sua produzione e gestione: in definitiva il conflitto reale, quando conflitto si dà, non è « between humans and machines but between those who control the machines and the rest of us » ⁽⁶⁴⁾.

Del resto, gli stessi guru della Silicon Valley che sono assurti a consiglieri (e finanziatori) del principe, quando non a principi-ombra, o Tecnomonarchi, come pure sono stati definiti ⁽⁶⁵⁾, assumendo su di sé, paradossalmente in modo quasi gramsciano, anche il compito di intellettuali organici, non hanno lasciato spazio a dubbi. Peter Thiel, tra l'altro fondatore di Palantir, nel 2007 conclude il suo saggio dedicato a *Il momento straussiano*, con una chiara ripresa di una escatologia di stampo girardiano, riferita al mondo postmoderno che si apre davanti a noi: « Perché quel mondo potrebbe differenziarsi dal mondo moderno in modo molto peggiore o molto migliore: la violenza illimitata di una mimesi incontrollabile o la pace del Regno di Dio » ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶³⁾ IRTI, SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., pp. 56-59.

⁽⁶⁴⁾ A. MHALLA, *Tecnopolitica. Come la tecnologia ci rende soldati*, traduzione di Chiara Bongiovanni, Torino, ADD editore, 2025; M. KASY, *The Means of Prediction. How AI really works (and Who Benefits)*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2025.

⁽⁶⁵⁾ A. MULIERI, *Tecnomonarchi. Gli ideologi della nuova destra all'attacco della democrazia*, Roma, Donzelli, 2025.

⁽⁶⁶⁾ P. THIEL, *Il momento straussiano*, a cura di Andrea Venanzoni, Macerata, Liberilibri, 2025, p. 59. Significative sono le prese di posizione, appoggiate a citazioni schmittiane e a proiezioni figurative del suo pensiero su avvenimenti storici successivi, in merito al tema (kantiano) pace tra le nazioni-guerra: « A meno di un'invasione di alieni dallo spazio profondo, non potrà mai esistere uno Stato mondiale che unisca politicamente tutta l'umanità. È un'impossibilità logica [...] Nella tradizione cattolica medievale, Schmitt vede la divisione politica permanente dell'umanità come il pallido riflesso di uno

E, facendosi forte della a noi, nella sua genesi, già nota, tesi della non limitabilità della tecnica, il successore di Thiel alla guida di Palantir, Alexander Karp, si fa ancora più concreto ed esplicito, nella prospettiva di una difesa dell'Occidente, un Occidente senza democrazia, per restare ancorato al suo ideale di libertà (armata):

I rischi di procedere con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non sono mai stati così significativi. Tuttavia, non dobbiamo rinunciare a costruire dispositivi efficaci per timore che ci si rivoltino contro. Il software e le tecniche di intelligenza artificiale che noi di Palantir e altre aziende stiamo realizzando possono permettere il dispiegamento di armi letali. La potenziale integrazione di software di intelligenza artificiale sempre più autonomi nei dispositivi bellici comporta necessariamente dei rischi, resi ancor più gravi dalla possibilità che tali programmi sviluppino una qualche forma di autocoscienza e intenzionalità. Ma la proposta di fermare lo sviluppo di tali tecnologie è sbagliata. È cruciale reindirizzare la nostra attenzione alla costruzione di armi IA d'avanguardia che determineranno l'equilibrio dei poteri in questo secolo, con la fine dell'era atomica, e nel prossimo. Alcuni dei tentativi di frenare lo sviluppo dei *large language model* potrebbero essere dettati da una sfiducia dell'opinione pubblica nei loro confronti e dalla sua capacità di ponderare opportunamente rischi e benefici delle tecnologie. Occorre diffidare nel momento in cui le élite della Silicon Valley, che

'stato di storicità escatologicamente concepito', che alla fine costringe gli uomini a seguire o rifiutare Cristo. Egli collega il politico e il religioso dichiarandosi contro i 'neutralizzatori, gli abitanti estetici di Cockaigne, gli abortisti, i cremazionisti e i pacifisti'. Come i pacifisti credono che la decisione politica possa essere evitata in questo mondo, così chi si fa cremare rifiuta la resurrezione fisica e la decisione religiosa che deve essere presa per l'aldilà. In questo modo, la politica serve a ricordare costantemente a un'umanità decaduta che la vita è una cosa seria e che ci sono cose che contano davvero, e così Schmitt cita con grande approvazione il discorso del puritano Oliver Cromwell che denuncia la Spagna: 'In verità il vostro grande nemico è lo spagnolo, il nemico naturale. Lo è naturalmente, lo è in tutto, a causa dell'inimicizia che è in lui contro tutto ciò che è di Dio. 'Tutto ciò che è di Dio' che è in voi o potrebbe essere in voi'. Quando bin Laden dichiara guerra agli 'infedeli, ai sionisti e ai crociati', Schmitt non consiglierebbe mezze misure ragionate. Egli esorterebbe a una nuova crociata come modo per riscoprire il senso e lo scopo della nostra vita, magari prendendo a prestito l'esortazione di papa Urbano II al Concilio di Clermont, che nel 1096 esortò i suoi impazienti ascoltatori alla Prima crociata: 'L'esercito del Signore, quando si precipita sui suoi nemici, non abbia che un unico grido: *Dieu le veult! Dieu le veult!*' », ivi, pp. 29-30.

per anni hanno rigettato l'idea che il software non rappresentasse la nostra salvezza come specie, oggi ci dicono che dobbiamo sospendere un'attività di ricerca imprescindibile che ha le potenzialità per rivoluzionare ogni cosa, dalle operazioni militari alla medicina.

E la prospettiva è chiara — dando così ragione, senza forse né volerlo né saperlo, ad Asma Mhalla — il mantenimento di un'egemonia, appunto, politica (sempre con qualche campitura di carattere apocalittico).

I vincitori della storia hanno l'abitudine di adagiarsi sugli allori sempre nel momento sbagliato. Sebbene oggi sia di moda sostenere che la forza delle nostre idee e dei nostri ideali occidentali porterà inevitabilmente al trionfo sui nostri avversari, ci sono momenti in cui la resistenza, anche armata, deve precedere le discussioni. Tutto il nostro complesso di difesa e il sistema delle commesse militari sono stati concepiti per rifornire di soldati un tipo di guerra — sui grandi campi di battaglia e caratterizzata da scontri di masse umane — che si potrebbe non combattere mai più. I conflitti di domani si vinceranno o perderanno con i software. Un'era di deterrenza, quella atomica, volge al termine e sta per iniziare una nuova era di deterrenza basata sull'intelligenza artificiale. Il rischio, però, è che pensiamo di aver già vinto ⁽⁶⁷⁾.

Se questo è lo scenario che ci si spalanca davanti, resta un interrogativo conclusivo: quale spazio, sottratto alla irrazionalità e labilità dell'« apparizione » precaria potrà ritagliarsi il giurista? Un giurista che magari resti legato alla fisica e alla logica di un ignorante, sfugga all'alternativa 'tecnolatria' o 'tecnofobia' ⁽⁶⁸⁾, pur facendosi anche consapevole delle implicazioni filosofiche delle sue categorie ⁽⁶⁹⁾.

Diremmo allora che potrebbe fare tesoro delle intuizioni e dei risultati conseguiti nel e sul campo dalle fecondissime indagini di

⁽⁶⁷⁾ A.C. KARP, N.W. ZAMISKA, *La repubblica tecnologica. Come l'alleanza con la Silicon Valley plasmerà il futuro dell'Occidente*, prefazione di Federico Rampini, Milano, Silvio Berlusconi Editore, 2025, pp. 45-47.

⁽⁶⁸⁾ BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. XX, cit., p. 791.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. E. SEVERINO, *Filosofia e (Scienza del) Diritto*, in ID., *Il tramonto della politica. Considerazioni sul futuro del mondo*, Milano, Rizzoli, 2017 (intervista rilasciata a Federico Pedrini l'8 giugno 2013 e pubblicata sulla rivista « Lo Stato »), pp. 71-210.

Stefano Rodotà. Ed in particolare, programmaticamente, da quella intuizione, non a caso concernente appunto le tecnologie di sorveglianza, laddove Rodotà invocava una sorta di presa di posizione politico-costituzionale in merito:

Anche se è eccessivo, e persino pericoloso, dire che ‘noi siamo i nostri dati’, è tuttavia vero che la nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata a informazioni sparse in una molteplicità di banche dati, ai ‘profili’ che su questa base vengono costruiti, alle simulazioni che permettono. Siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati attraverso i dati che ci riguardano, in forme che possono incidere sul principio di eguaglianza, sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute, sulla condizione di lavoratore, sull’accesso al credito e alle assicurazioni, e via elencando. Divenute entità ‘disincarnate’, le persone hanno sempre di più bisogno di una tutela del loro ‘corpo elettronico’.

Proprio da qui nasce l’invocazione di un *habeas data*, indispensabile sviluppo di quell’*habeas corpus* dal quale si è storicamente sviluppata la libertà personale. Si mette così in evidenza come forme adeguate di tutela esigano piena consapevolezza delle relazioni di potere implicate dalla dimensione della sorveglianza, e si aggiunge anche che l’appello alla privacy può fornire solo risposte individualizzanti, in sé limitate ⁽⁷⁰⁾.

Certo non sarà compito agevole, prolungando il parallelismo storico, costruire una *Magna Charta* digitale e cibernetica, e poi riuscire a trascinare al tavolo della trattativa i Tecnomonarchi, come accadde allora, quando si disponeva, tra l’altro, di argomenti più che convincenti. Ma è un compito, almeno di affinamento delle categorie

⁽⁷⁰⁾ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, seconda edizione a cura di G. Alpa, M.R. Marella, G. Marini, G. Resta, Bologna, il Mulino, 2021, capitolo terzo, *Controllo e privacy nella vita quotidiana*, p. 108. Cfr. anche E. BASSI, *Dati, sovranità, nuovi modelli di governance*, in *La politica dei dati. Il governo delle nuove tecnologie tra diritto, economia e società*, a cura di M. Durante e U. Pagallo, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 203-220; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press, 2023.

e di partecipazione ad un percorso di consapevolezza sociale diffuso ⁽⁷¹⁾.

Magari ricordando anche, rispetto agli escatologismi tecnologici ‘ereticali’, evocati a fondare un uso autoritario dell’innovazione tecnica, con la voce di un vero teologo, amico sì di Carl Schmitt, ma suo contraddittore, Erik Peterson, le cui parole risalgono proprio al periodo immediatamente successivo alle tragedie totalitarie della seconda guerra mondiale (1945/6); ricordando, si diceva, che la visione cristiana della politica è altra, e tiene conto della provvisorietà di questo mondo, e anche della tecnica, ma nell’ottica di frenarla dal farsi totalitaria:

Infatti la *Gleichgültigkeit* significa che, agostinianamente, si ‘rimane fedele al pensiero escatologico in quanto (si) reputa tutto questo mondo un’entità provvisoria e non (si) cerca perciò di conferirgli una costituzione cristiana, ma (si) lascia che esso sia mondo, che deve tendere lottando a conseguire il proprio relativo ordinamento’; ma significa anche, in forza della ‘riserva escatologica’, la ricerca del punto critico, ‘stasico’, quando questo mondo e il suo potere politico tenda a farsi *das Totale*, imperialismo, tecnica e scienza alienante: ‘Der *homo faber* ist der Mensch des ewigen Fortschritts, Der Menschensohn stoppt den Fortschritt. Die Entwicklung der modernen Technik ist a-beziehungsweise anti-christlich. Das Christentum ist anti-imperialistisch und anti-technisch. Der Menschensohn tritt das Erbe der vier Weltreiche an’ ⁽⁷²⁾.

⁽⁷¹⁾ Importanti indicazioni, proprio nella prospettiva di una trattazione giuridica del tema alla luce anche dei principi costituzionali, e della sua proiezione nella prospettiva di consapevolezza diffusa, da ultimo nella tesi dottorale di Onofrio Flore (tutor Andrea Simoncini), discussa nel Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Ciclo XXXVI, Coordinatrice Maria Luisa Vallauri: O. FLORE, *La cibersicurezza come problema tecnico-giuridico: costruire un percorso di consapevolezza cibernetica alla luce dei principi costituzionali*, settore scientifico-disciplinare IUS/08, Curriculum Diritto pubblico - Diritto urbanistico e dell’ambiente, Anni 2020/2024.

⁽⁷²⁾ Per il passo e il suo contesto si rimanda a P. CAPPELLINI, *Il giurista della teologia. Erik Peterson il Reich e l’Epistola ai Romani*, in *L’eredità del pensiero di Paolo nella tradizione giuridica occidentale*, cit., pp. 301-325, p. 323.

PAOLO CAPPELLINI, *Technology as Destiny? Acceleration, Technological Normativity, and the Jurist's Restraining Power: The Return of the Theological-Political*

The essay examines technology not merely as a set of tools, but as a historical force capable of generating its own normativity and reshaping the relationship between law, politics, and theology. Moving from nineteenth-century linguistic shifts to contemporary debates on acceleration, technological power, and digital eschatology, it argues that the modern technological imagination preserves a theological-political core. A key focus is the 'Carnelutti paradigm', according to which the jurist retains a restraining and critically mediating role, translating innovation into autonomous legal categories. Yet this balance is progressively undermined in the late twentieth century and in the digital age, as technology tends to present itself as a supreme norm absorbing both law and politics. The essay therefore calls for a renewed understanding of the jurist as a critical counterforce to the totalizing drift of technological normativity.